

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 3

Riunione del 13 ottobre 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. Marco DE BONIS COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

03.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI CARLO MARIO

La Commissione Giudicante

Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti;
- uditi l'incolpato ed il suo difensore;
- udita la relazione della Procura Federale;

Osserva

La fattispecie all'esame trae origine dalla revoca del tesseramento dell'atleta Carlo Mario, disposto in esecuzione del dispositivo di decisione della commissione Tesseramento atleti del 27.11.03, non essendosi verificata la condizione del cambio di residenza, come inizialmente dedotto dall'atleta al momento della richiesta di svincolo.

A seguito della revoca operata dall'Ufficio Tesseramento, la Procura Federale ha avviato l'indagine al fine di accertare eventuali violazioni in ragione di un comportamento non leale da parte dell'atleta.

In ragione di quanto sopra, si osserva:

DIRITTO

La violazione contestata all'atleta Carlo Mario - art. 19 RAT - afferisce al dovere di lealtà che ogni atleta ha l'obbligo di osservare nell'ambito della pratica agonistica.

Orbene, nella fattispecie all'esame emerge che l'atleta Carlo Mario ha presupposto la richiesta di svincolo alla necessità di frequentare l'Università di Trento, dove peraltro avrebbe anche trasferito la propria residenza.

./.

Pur dovendosi riconoscere che le motivazioni addotte dall'atleta possono essere motivi scindibili tra loro nel senso che, in via

autonoma l'uno può essere accolto senza che venga dedotto l'altro, certo è che una volta ottenuto lo svincolo per motivi di studio, l'atleta si è tesserato per altro sodalizio , in località limitrofa a quella del sodalizio di appartenenza, cosicché i motivi di studio presupposti all'operato svincolo devono ritenersi essere venuti meno.

Al riguardo va sottolineato che l'accogliibilità dello svincolo per motivi di studio è finalizzata all'impossibilità di rimanere tesserati con il sodalizio di appartenenza per procedere proficuamente negli studi e nel contempo proseguire, nell'attività sportiva, laddove il tesseramento dell'atleta Carlo Mario, in un sodalizio localizzato territorialmente in zona limitrofa a quella di appartenenza, svuota di ogni contenuto il motivo dedotto nella richiesta di svincolo.

Nel valutare la gravità del comportamento colpevole dell'atleta Carlo Mario, si ritiene doveroso esaminare anche il beneficio che ne sarebbe derivato, sovvenendo a tale riguardo la constatazione di avere l'atleta partecipato ad un campionato inferiore, con il risultato di pervenire ad un "decremento sportivo" .

Così, al di là delle effettive ragioni che hanno determinato l'atleta ad incardinare la procedura dello svincolo, vi è sicuramente la constatazione della non corrispondenza tra la motivazione dedotta ed il comportamento assunto, laddove proprio il decremento sportivo dell'atleta lascia verosimilmente ipotizzare che egli abbia privilegiato l'aspetto dello studio universitario, posto il minore impegno sportivo presso il sodalizio Sarameola.

La fattispecie pertanto merita una valutazione della colpa che nell'assolvere la funzione di presupposto di condanna, assolva anche quello della condanna simbolica;

PQM

Infligge la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il tesserato Carlo Mario fino al 26-11-2004.

Affisso il

IL PRESIDENTE

Avv. Fabrizio Filippucci